



Lega Nazionale Dilettanti
 Comitato Regionale Liguria
 Via Dino Col 4/4- 16149 Genova
 Telefono: 010995151 numero unico
 Pronto A.I.A. 3355776689

pec: lnd.crliguria@pec.it – lnliguria@legalmail.it
 e-mail: crlnd.liguria02@figc.it – crlnd.liguria01@figc.it

e-mail Giudice Sportivo:

liguria.giudicesportivo@lnd.it – Campionati LND
liguria.giudicesportivosgs@lnd.it – Campionati SGS
 sito internet: liguria.lnd.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 23 del 07/10/2022

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Settore Giovanile e Scolastico

VARIAZIONE GARE

ESORDIENTI UNDER 13 PRO – Girone A – 1^ andata

La gara ALESSANDRIA CALCIO 1912 SRL – PRO VERCELLI 1892 SRL verrà disputata sabato 08 ottobre 2022, alle ore 16.00, sul Campo “Centro Grigio” di Alessandria.

ESORDIENTI UNDER 13 PRO – Girone A – 1^ andata

La gara TORINO F.C. SPA – GENOA CRICKET & F.C. SPA verrà disputata mercoledì 12 ottobre 2022, alle ore 17.30, sul Campo “Nitti (sintetico)” di Torino.

QUALIFICAZIONI UNDER 14 – Girone C – 5^ andata

La gara VIRTUS SANREMO CALCIO 2011 – CERIALE PROGETTO CALCIO verrà disputata sabato 08 ottobre 2022, alle ore 14.30, sul Campo “S. Morel (sint.)” di Ventimiglia (IM).

ERRATA CORRIGE

PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE GARA PROMOZIONE

gara del 02/10/2022 MAROLACQUASANTA – CAPERANESE 2015

Il sotto indicato provvedimento disciplinare di cui al C.U. n. 22/16 del 06/10/2022 relativo alla gara sopra indicata:

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PAPARCONI MATTEO (MAROLACQUASANTA)

E' da intendersi annullato in quanto comminato erroneamente; lo stesso è da intendersi correttamente come di seguito indicato:

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PAPARCONI ALESSIO (MAROLACQUASANTA)

PROVVEDIMENTO GARA PRIMA CATEGORIA

gara del 1/10/2022 SORI – SEGESTA SESTRI LEVANTE

Il G.S.

- Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe;
- Atteso che, dal medesimo referto e dalle distinte ivi allegate emerge che il calciatore **IEZZI Alessandro** della Società **SEGESTA SESTRI LEVANTE** risulta aver preso parte alla gara e che risultava colpito dal provvedimento di ammonizione;
- Rilevato all'atto dell'inserimento del nominativo nel sistema per il conteggio delle ammonizioni e dei provvedimenti disciplinari, del provvedimento suddetto, che il calciatore risulta essere svincolato;
- Visto il combinato disposto dei commi 1 e 6, lett. a) dell'art. 10, del CGS, il quale prevede la sanzione della perdita della gara per 0-3 per la società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che, comunque, non abbiano titolo per prendervi parte, salvo il miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria;
- Richiamato l'art. 65, comma 1 lett. d) del CGS;
- Atteso che, con referto suppletivo del 7 ottobre 2022, il ddg di gara segnalava che, contrariamente a quanto annotato nel referto di gara originario, per mero errore materiale, la gara in epigrafe si concludeva con il risultato di 0-3 in favore della società **SEGESTA SESTRI LEVANTE**, anziché con il risultato di 3-0 in favore della società **SORI**;

DISPONE

- Di assegnare la vittoria alla Società Sori con il risultato di 3-0;

CONFERMA GLI ALTRI PROVVEDIMENTI GIA' ASSUNTI,

come da CU 22 del 6/10/2022, vale a dire

- Di comminare la squalifica per 2 giornate al calciatore **IEZZI Alessandro** della Società **SEGESTA SESTRI LEVANTE**, al netto della sanzione comminatagli nella gara in questione, con decorrenza per tutte dalla data del suo eventuale tesseramento;
- Di infliggere il provvedimento di inibizione fino al 20 ottobre 2022 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società **SEGESTA SESTRI LEVANTE**, Signor **PIAZZA Antonio**;
- Di comminare l'ammenda di Euro 200 alla società **SEGESTA SESTRI LEVANTE**, a titolo di responsabilità oggettiva;
- Di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli approfondimenti di rispettiva competenza.

Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione.

Firmato

Il Sostituto Giudice Sportivo
Avv. Filippo Marcenaro

PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE GARA PRIMA CATEGORIA

gara del 02/10/2022 INTERCOMUNALE BEVERINO – ANTICA LUNI 2009

Il sotto indicato provvedimento disciplinare di cui al C.U. n. 22/21 del 06/10/2022 relativo alla gara sopra indicata:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

BORGHETTI JACOPO (ANTICA LUNI 2009)

Al 30' st, a gioco fermo e dopo aver ricevuto un colpo da un avversario, lo attingeva con un pugno al volto. Dopo il provvedimento disciplinare, mentre usciva dal tdg, si aggrappava alla recinzione del campo per ingiuriare un tifo della squadra avversaria.

E' da intendersi annullato in quanto comminato erroneamente; lo stesso è da intendersi correttamente come di seguito indicato:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

BORGHETTI MICHELE (ANTICA LUNI 2009)

Al 30' st, a gioco fermo e dopo aver ricevuto un colpo da un avversario, lo attingeva con un pugno al volto. Dopo il provvedimento disciplinare, mentre usciva dal tdg, si aggrappava alla recinzione del campo per ingiuriare un tifo della squadra avversaria.

Pubblicato in Genova ed affisso all'albo del C.R. LIGURIA il 07/10/2022

Il Segretario
Stefano Rovatti

Il Presidente
Dott. Giulio Ivaldi